



Giunta regionale della Campania
Direzione Generale 50.18.00 “*Lavori Pubblici e Protezione Civile*”
Unità Operativa Dirigenziale 50.18.07
“*Genio Civile di SALERNO; presidio di protezione civile*”

Al Committente o al delegato del Committente

Consac Gestioni Idriche Spa

Al Collaudatore in corso d’opera

SENESE RAFFAELE

Al Direttore dei Lavori

GIANNELLA GIUSEPPE

Al/i Costruttore/i

CO.GE.A. IMPRESIT S.R.L.

Al Progettista strutturale

NAPOLI VINCENZO

Al Progettista Architettonico

ELIA FRANCESCO

Al Geologo

CESTARI ANTONELLO

(se presente/i) **II/I Controinteressato/i**

e p.c. Al SUE/SUAP del Comune di:
Alfano

Oggetto:

DENUNCIA DEI LAVORI (L.R. n. 9/1983 – D.P.R. n. 380/2001 – L. n. 64/1974 – L. n. 1086/1971)

- Denuncia per autorizzazione per Committente Pubblico – altri casi
- Protocollo denuncia. N.: SSMC/2022/69650 del 04/10/2022
- Fascicolo N.: 13161

Procedimento di autorizzazione sismica – PROVVEDIMENTO POSITIVO (art.2 bis co.6 R.R. 04/2010 / art.2, co.1, L.241/1990)

Committente: Consac Gestioni Idriche Spa

Comune: Alfano

Lavori di: Interventi di ristrutturazione e potenziamento del sistema di adduzione idrica nell’area Cilento finalizzati all’efficientamento del servizio ed al risparmio idrico ed energetico. Sostituzione condotta acquedotto del Faraone e potenziamento adduzione area Monte Stella, 1° lotto, 1° stralcio - CUP: F93E06000160002 - CIG: 8355520939

Questo Ufficio:

- **vista** la denuncia dei lavori, comprensiva di progetto e documentazione allegata, intesa ad ottenere il rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica di cui alla vigente Legge regionale n.9 del 1983;
- **vista** la comunicazione di avvio del procedimento, formulata da questo Ufficio, ai sensi e per gli effetti della vigente Legge n.241 del 1990, con nota prot. n. SSMC/2022/72110 del 10/10/2022;
- **preso atto** dell'esito istruttorio redatto e firmato dal dipendente incaricato, dal quale risulta verificata:
 1. la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori, ivi compreso il versamento del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti dei lavori denunciati
 2. la corretta applicazione delle prescrizioni di cui alla legge regionale n.59 del 29 dicembre 2018
 3. la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche utilizzate;
- **preso atto** del parere positivo espresso dalla Commissione della seduta del 14/10/2022;

VISTI

- la Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.;
- la Legge 02/02/1974 n. 64 e s.m.i.;
- la Legge 05.11.1971 n. 1086 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001 n. 380 e s.m.i.;
- il D.M. Infrastrutture 17.01.2018 e la relativa Circolare attuativa;
- la Legge regionale 07.01.1983 n. 9 e s.m.i.;
- il “Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania” n.4 del 2010 e s.m.i.;
- la legge regionale 29.12.2018, n.59 e s.m.i.;

Fermo restando:

- l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, qualora necessario;
- l'obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche prima dell'inizio dei lavori;
- che la fedele rappresentazione dello stato dei luoghi nonché, in generale, la corretta elaborazione degli atti progettuali, ricadono sotto l'esclusiva responsabilità dei tecnici che hanno sottoscritto i rispettivi elaborati per i quali hanno reso, all'uopo, specifiche dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e asseverazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000 e degli articoli 359 e 481 C.P.;
- che l'istruttoria condotta, ai sensi dell'articolo 2 comma 10 e articolo 4 della vigente Legge regionale n.9 del 1983, non costituisce revisione dei calcoli statici e non solleva la ditta committente, il costruttore, il progettista strutturale, il direttore dei lavori, il geologo ed il collaudatore in c.o. dalle responsabilità e dagli obblighi loro attribuiti dalle normative vigenti.

Preso atto della dichiarazione, resa dall'istruttore designato, di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento (*art.6 bis L.241/90 – Codice di comportamento- Circolare RPCT n.6/2014*);

Dato atto dell'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il procedimento in argomento per i sottoscrittori del presente provvedimento (*art.6 bis L.241/90 – Codice di comportamento- Circolare RPCT n.6/2014*);

Alla stregua dell'istruttoria amministrativa compiuta, nonché delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento con la proposizione della proposta di provvedimento

A U T O R I Z Z A

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 94 del vigente decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 2001 (articolo 18 della vigente Legge n.64 del 1974) e degli articoli 2 e 4 della vigente Legge regionale n.9 del 1983, l'esecuzione dei lavori in oggetto.

La verifica delle sopraindicate prescrizioni è a carico del collaudatore, se previsto, o del direttore dei lavori che ne dovranno dare conto negli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

PRECISA

- che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la documentazione tecnica ed amministrativa allegata all'originaria denuncia dei lavori *nonché*, eventualmente, gli atti successivamente trasmessi a questo Ufficio nel corso del presente procedimento, i cui estremi amministrativi sono indicati in premessa;
- che il provvedimento è valido anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 65 comma 1 del vigente decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 2001 (*articolo 4 comma 1 della vigente Legge 05/11/1971 n. 1086*);

COMUNICA

- ⇒ **CHE**, ai sensi dell'articolo 3 della vigente Legge regionale n.9 del 1983, il presente provvedimento, in uno alla documentazione progettuale ed amministrativa allegata, deve essere conservata in cantiere dal giorno dell'inizio dei lavori fino al giorno della loro ultimazione a cura del direttore dei lavori;
- ⇒ **CHE**, ai sensi dell'articolo 3 comma 5 della vigente Legge regionale n.9 del 1983, il costruttore incaricato dell'esecuzione dei lavori in oggetto deve datare e sottoscrivere gli atti di cui al punto precedente;
- ⇒ **CHE ogni modificazione sostanziale** che si volesse apportare all'opera deve formare oggetto di variante progettuale, i cui lavori devono essere denunciati nella forma di cui all'articolo 2, prima di dare inizio agli stessi (*art.3 co.4 L.R. 9/83 e art.65 co.5 d.P.R. 380/01 s.m.i. – art.4 co.5 L. 1086/71*);
- ⇒ **CHE**, in caso di variante strutturale sostanziale, il direttore dei lavori sospende l'esecuzione dei lavori oggetto di modifica e ne consente la ripresa solo dopo aver acquisito dal committente il relativo provvedimento sismico;
- ⇒ **CHE** il direttore dei lavori è tenuto ad istituire il giornale dei lavori, nel quale devono essere annotati l'andamento giornaliero della costruzione e le puntuali verifiche che attengono soprattutto alla statica delle strutture ai fini antisismici (*art.3 co.5 L.R. 9/83, art.66 co.1 d.P.R. 380/01 - art.5 co.1 L. 1086/71*);
- ⇒ **CHE** la responsabilità per l'osservanza delle norme vigenti nelle zone sismiche relative all'esecuzione dei lavori in oggetto ricade, nei limiti delle rispettive competenze, sul progettista, sul geologo, sul direttore dei lavori, sulla ditta esecutrice e sul collaudatore (*art. 3 L.R. 9/83 s.m.i.*).
- ⇒ **CHE** spettano al Comune i compiti di vigilanza per l'osservanza delle norme sismiche di cui all'art.5, comma 3, della vigente Legge regionale n.9 del 1983, ovvero:
 - accertare che chiunque inizi lavori sia in possesso del prescritto provvedimento sismico;
 - accertare che il direttore dei lavori abbia adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 5, della L.R.9/1983;
 - effettuare il controllo sulla realizzazione dei lavori, eccetto che per gli interventi "strategici" o "rilevanti".
- ⇒ **CHE** avverso il presente provvedimento è ammesso:
 - ricorso al Presidente della Giunta Regionale che decide con provvedimento definitivo (*art. 94, co.2-bis, D.P.R. 380/2001*);
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni;

Il R.d.P.
Ing. Mugnani Manlio
firmato digitalmente

Il Dirigente
GIULIVO ITALO
firmato digitalmente dal funzionario delegato